

N. 00565/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00252/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 252 del 2007, proposto da:
Parisi Alberto, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fina, con domicilio eletto presso lo stesso in Bologna, v.le Masini,4;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;

per la declaratoria della nullità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, n.

5 del 27 marzo 2007.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 il dott. Michele Perrelli e

uditi per le parti i difensori Marco Fina, Silvia Bassani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Oggetto della presente controversia è il ricorso in opposizione, depositato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze presso la Segreteria T.A.R. avverso il decreto Ingiuntivo n. 5/2007 rilasciato dal Presidente di questo Tribunale in accoglimento della domanda del convenuto – militare in servizio presso la Guardia di Finanza - per ottenere il pagamento di una somma, indicata nel decreto ingiuntivo stesso, relativa ad ore di lavoro straordinarie prestate e non retribuite dall'Amministrazione datrice di lavoro.

2. Il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso dell'Amministrazione in quanto il decreto ingiuntivo presidenziale opposto non ha, infatti, tenuto conto che il credito vantato dal dipendente non poteva essere ritenuto liquido ed esigibile in mancanza di prova della preventiva autorizzazione allo svolgimento dello straordinario.

2.1. Per costante giurisprudenza del giudice amministrativo in materia di retribuzione di ore di lavoro straordinario prestate da pubblici dipendenti, ma non pagate dall'amministrazione, l'incontestata prestazione dello straordinario è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di pagamento da parte del datore di lavoro pubblico, occorrendo anche la previa formale autorizzazione a tale prestazione, oltre l'ordinario orario d'ufficio, da parte dell'organo superiore competente a rilasciarla. Tale indispensabile autorizzazione svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento ai quali, ai sensi dell'art. 97 della Carta Costituzionale, deve essere improntata l'azione della pubblica amministrazione (v. Cons. Stato sez. III, 24/11/2012 n. 5953; T.A.R. Emilia – Romagna –BO- sez. I,

19/11/2012 n. 696; T.A.R. Emilia – Romagna –BO- sez. II, 27 marzo 2014 , n. 594). L'autorizzazione, in definitiva, più che un mero atto di consenso, rappresenta il momento finale ed attuativo d'un processo di programmazione e di ripartizione delle risorse finanziarie a disposizione del Corpo per la gestione delle risorse umane (cfr. Cons. St., sez. V, 29 agosto 2006 n. 5057) e, come per tutto il pubblico impiego, rappresenta una concreta applicazione del principio costituzionale di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., (Cons. Stato sez. IV, n. 2620 del 2009; TAR Lazio –RM- sez. II, n. 22071 del 2010; T.A.R. Emilia – Romagna –BO- sez. I, n.

96 del 2012 cit.).

2.2.Vero è che il militare ha l'obbligo della prestazione lavorativa anche eccedente l'orario di servizio ove ciò sia richiesto dall'amministrazione o imposto dalle operazioni di servizio o dalla

necessità ed urgenza, tuttavia lo stesso avrebbe dovuto inoltrare (come precisato dall'Avvocatura dello Stato anche nella memoria finale) un'istanza diretta ad ottenere i dovuti riposi compensativi in applicazione dell'art. 44 del regolamento interno del Corpo, il quale prevede che, per le prestazioni di lavoro straordinario non retribuibili in quanto eccedenti il monte - ore finanziato, il dipendente ha diritto a corrispondenti ore di riposo compensativo , di cui può fruire, previa apposita richiesta all'ufficio di appartenenza nel trimestre successivo, secondo le esigenze di servizio.

E', quindi, insufficiente ai fini della monetizzazione che l'attività in eccedenza all'orario di servizio ordinario sia stata svolta in esecuzione di un ordine di servizio del superiore. Nè alcuna domanda di compensazione è mai stata inoltrata – sia nel termine trimestrale indicato che oltre - dall'interessato al fine di reintegrazione della sfera psico-fisica in relazione alle prestazioni lavorative rese in eccedenza.

3.Per le suesposte ragioni va accolto il presente ricorso in opposizione e, per

l'effetto, deve essere annullato il Decreto ingiuntivo - opposto ed in epigrafe indicato - emesso in favore del militare richiedente.

4. Le spese processuali relative alla presente causa possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi anche in considerazione del carattere interpretativo della decisione e delle diverse posizioni assunte, nel tempo, dalla giurisprudenza amministrativa sulla principale questione rappresentata in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sull'opposizione, come in epigrafe proposta, l'accoglie e, per l'effetto, revoca il Decreto ingiuntivo n. 5 del 27.3.2007.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente, Estensore

Italo Caso, Consigliere

Ugo De Carlo, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)